



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LEZZI, BOTTICI, SERRA, BUCCARELLA, MANGILI, MORONESE, LUCIDI, BERTOROTTA, PUGLIA e COTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2017^(*)

Modifiche all’articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali emessi dall’Agenzia delle entrate

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del presente disegno di legge è quello di equiparare la legislazione vigente in materia di rateazione degli importi iscritti negli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito di controlli automatici e controlli formali (articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) con le norme vigenti in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo da parte degli agenti della riscossione (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

Pertanto, viene specificato che nel caso di rateazione degli avvisi bonari si prevedono

un massimo di sessanta rate per importi entro i 5000 euro e un massimo di centoventi rate per importi superiori ai 5000 euro. In questo modo si garantisce una rateazione sostenibile, con sanzione ridotta al 10 per cento anziché piena al 30 per cento e priva di aggravii o dell'aggio di Equitalia.

Con il presente disegno di legge si intende così provvedere ad allungare i termini per la rateazione degli importi iscritti negli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle entrate, in modo da alleggerire il peso che grava sui contribuenti, anche in termini di sanzioni, al fine di venire incontro alle ormai sempre più diffuse situazioni di difficoltà finanziaria dei debitori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali emessi dall'Agenzia delle entrate)

1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis. - *(Rateazione delle somme dovute)*. - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sessanta rate mensili di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo.

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 2, ovvero di cinque rate, anche non consecutive, diverse dalla prima, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

4. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di centoventi giorni comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di centoventi giorni».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della richiesta di rateazione e di accoglimento della stessa. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nella versione in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.